



COMUNE DI PERTICA ALTA  
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10388	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. <b>48</b> in data: <b>28.11.2018</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:	<b>7^ (SETTIMA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2019/2020.</b>
----------	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **13.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FLOCCHINI GIOVANMARIA	P
BROGNOLI BRUNELLA	P

Totale presenti **2**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Reggente **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Flocchini Giovanmaria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di giunta comunale n. 48 del 28.11.2018

**Oggetto: 7<sup>^</sup> (SETTIMA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2019/2020.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. 10 del 5 febbraio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018/2020 e documenti programmatori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28.03.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 e la 1<sup>^</sup> (prima) variazione di esigibilità;
- con delibera di giunta Comunale n. 23 del 28 marzo 2018 è stata approvata la 2<sup>^</sup> (seconda) variazione al bilancio di previsione 2018/2020 stanziamenti di cassa;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27 aprile 2018 è stata approvata la 3<sup>^</sup> (terza) variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 23 luglio 2018 è stata approvata la 4<sup>^</sup> (quarta) variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di giunta Comunale n. 33 del 20 giugno 2018 è stata approvata la 5<sup>^</sup> (quinta) variazione al bilancio di previsione 2018/2020 stanziamenti di cassa;
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 26.09.2018 è stata approvata la 6<sup>^</sup> (sesta) variazione al bilancio di previsione 2018/2020, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 19.11.2018;

Vista l'avvenuta approvazione del rendiconto 2017 con delibera CC n. 13 del 27/4/2018;

Atteso che si è evidenziata la necessità di modificare, in aumento o in diminuzione, alcuni stanziamenti di entrata e di spesa, formulando quindi la presente proposta di variazione al Bilancio 2018/2019/2020, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs;

Visto l'art. 175 del testo unico enti locali d.lgs. N. 267/2000 nel testo come modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 23, lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) del seguente tenore:

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

In vigore dal 12 settembre 2014

*1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

*a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

*b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*

*c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. [3, comma 5](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. [3, comma 5](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. [10, comma 4](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. “

Visto l'art. [16](#) del [D.Lgs. n. 118/2011](#) il quale, procedendo dai contenuti del principio contabile generale, prevede: "1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti".

Atteso che dall'analisi del nuovo testo legislativo contenuto sia nel [D.Lgs. n. 126/2014](#), sia nel [D.Lgs. n. 267/2000](#), sono sintetizzabili cinque principali tipologie:

- variazioni di bilancio di competenza del Consiglio;
- variazioni di bilancio di competenza della Giunta;
- variazioni di PEG di competenza della Giunta;
- variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti;
- variazioni di PEG di competenza dei dirigenti.

Il nuovo istituto della variazione prevede un ampliamento dei poteri di intervento e di variazione del bilancio di previsione da parte non solo della Giunta ma anche del responsabile del servizio finanziario e/o dei dirigenti.

Visto l'art. 19 del D.Lgs 12 maggio 2006, n. 170, il quale stabilisce che le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio;

A norma dell'[art. 42, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio Comunale, che le può adottare, ogni volta che ce ne

sia la necessità, nel periodo intercorrente tra la data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio ed il 30 novembre di ciascun esercizio.

La variazione di bilancio, disciplinata dall'[art. 175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), è un'operazione consistente nella modifica degli stanziamenti riguardanti sia le risorse di entrata che gli interventi di spesa, nella permanenza del pareggio finanziario tra entrate e uscite.

Tale modifica può essere necessitata da interventi che l'Amministrazione decide di effettuare e che non erano stati previsti in sede di elaborazione del bilancio di previsione (o non erano stati previsti in quell'ammontare di spesa).

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2018 in relazione allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, all'analisi delle risorse ed alla verifica puntuale dei fabbisogni effettivi di spesa.

Atteso che:

- il punto 8.11 principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), considera la facoltà di effettuare, con delibera di Giunta, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- il punto 8.13 ammette, per quanto riguarda le spese, variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati (compensative all'interno dei programmi) e dei capitoli (compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli);
- le verifiche sul fondo crediti di dubbia esigibilità non si concludono con la sua quantificazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ma si estendono all'intera gestione dell'ente verificando la sua congruità sia in occasione di eventuali variazioni di bilancio, sia in sede di rendicontazione quando oggetto di analisi diventa l'ammontare di tutti i residui attivi che fanno capo all'ente.

[Art. 46, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 \(G.U. 26 luglio 2011, n. 172\)](#)

L'esigenza del rispetto del pareggio finanziario, rende palese il fatto che eventuali aumenti negli stanziamenti di spesa (in assenza di riduzioni di altri interventi di spesa, come nel caso dello storno), comportino la necessità di trovare una copertura di pari importo, rappresentata da maggiori entrate.

La possibilità di apportare modifiche al bilancio di previsione trova alcune limitazioni, disposte dall'[art. 175, commi 6 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Infatti:

- sono vietati prelievi dagli stanziamenti finanziati con le entrate in conto capitale (di cui al Titolo IV e V), per aumentare stanziamenti finanziati con le entrate correnti (di cui ai primi tre Titoli);
- sono vietati prelievi da stanziamenti di capitoli per conto terzi, in favore di altre parti del bilancio, stante la necessità nella equivalenza tra i vari capitoli di entrata e di uscita (Titolo VI delle Entrate e IV delle Spese);
- sono vietati spostamenti tra competenza e residui.

Considerato ai sensi dell'[art. 239, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), che per l'adozione di una variazione di bilancio, è necessaria la formulazione di un parere da parte dell'organo di revisione.

Precisato che le variazioni di cui in documenti allegati apportate al Bilancio di previsione 2018 garantiscono gli equilibri generali del bilancio come è dato evincere dal quadro di controllo degli equilibri di bilancio dal quale emerge appunto l'invarianza degli equilibri.

Tenuto conto di quanto esposto, si procede quindi all'analisi della sesta proposta di variazione da apportare al Bilancio 2018 (allegato "A"):

Dato atto che le variazioni sopra esposte sono analiticamente indicate nei documenti allegati formanti tutt'uno con il presente deliberato;

Precisato che il predetto art. 239 d. lgs. N. 267/2000, dopo la modifica intervenuta con il d. lgs. N. 126/2014 prevede che l'attività del revisore sia circoscritta e ricompresa solo all'interno di variazioni di bilancio **di competenza consiliare** essendo **escluse** dall'art. 239 quelle attribuite alla **competenza** della **giunta**, del **responsabile finanziario** e dei **dirigenti**.

VERIFICATO CHE con le variazioni proposte vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole reso dal competente responsabile dei servizi a' sensi dell'art. 49 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Tutto ciò premesso,

#### **DELIBERA**

- 1) di adottare ed **approvare**, a' sensi dell'art. 175 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000, la **7^ (SETTIMA) variazione al bilancio di previsione 2018/2020**, secondo i prospetti e documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sia in termini di competenza che di cassa;
- 2) di dare atto che con il presente provvedimento viene mantenuto l'equilibrio generale del bilancio, come risulta nell'allegato relativo al quadro di controllo degli equilibri ai sensi dell'art. 162, comma 6 e 193 del tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000, dal quale emerge l'invarianza degli equilibri;
- 3) di dare atto di che il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 verrà acquisito entro la data di ratifica da parte dell'organo consiliare;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;
- 5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

#### **AVVERTE**

*Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato*

*all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.*

*- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.*

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina "delibere e determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

**COMUNE DI PERTICA ALTA**

***PROVINCIA DI BRESCIA***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: 7^ (SETTIMA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2019/2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio  
Flocchini Giovanmaria

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio  
Flocchini Giovanmaria

**Pertica Alta, 28.11.2018**

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
**Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Lorenzi Alberto**

---

---

---

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Lorenzi Alberto**

---